

Bruxelles, 18 marzo 2019
(OR. en)

7551/19

COHAFA 24
DEVGEM 55
FIN 239
MAMA 56
COEST 73
RECH 173
ENV 299
CLIMA 80
EDUC 158
CULT 46

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	18 marzo 2019
Destinatario:	delegazioni

n. doc. prec.:	7244/2019
Oggetto:	Relazione speciale n. 35/2018 della Corte di conti europea: "La trasparenza dei finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere maggiori sforzi" - Conclusioni del Consiglio

Si allegano per le delegazioni le Consiglio sulla relazione speciale n. 35/2018 della Corte dei conti dal titolo "La trasparenza dei finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere maggiori sforzi", adottate dal Consiglio "Affari esteri" del 18 marzo 2019.

Conclusioni del Consiglio sulla Relazione speciale n. 35/2018 della Corte di conti europea
"La trasparenza dei finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere maggiori sforzi"

1. Il Consiglio accoglie con favore la relazione speciale n. 35/2018 della Corte dei conti dal titolo "La trasparenza dei finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere maggiori sforzi"¹. Le organizzazioni non governative (ONG) sono partner importanti nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'UE all'interno dell'Unione europea e svolgono un ruolo fondamentale nell'erogazione dell'assistenza esterna dell'UE. La trasparenza della catena di finanziamento dei progetti e programmi finanziati dall'UE è quindi essenziale per garantire l'efficacia delle iniziative ad essi correlate ed è un impegno cardine delle politiche dell'UE.
2. Il Consiglio si compiace della vasta portata e delle constatazioni della relazione nonché della risposta dettagliata della Commissione. La relazione si concentra sul finanziamento dell'azione esterna, il principale settore in cui le ONG hanno ricevuto fondi UE per il periodo 2014-2017. Il Consiglio si compiace che, in questo settore, la selezione da parte della Commissione dei progetti diretti da ONG sia stata ritenuta trasparente nella maggior parte dei casi e che la rendicontazione della Commissione in materia di aiuti umanitari e aiuti allo sviluppo sia stata, in linea generale, conforme ai principi di trasparenza internazionali.
3. Per quanto concerne la raccomandazione 1, il Consiglio è consapevole del fatto che non sussiste alcun obbligo giuridico di registrare lo status di ONG dei richiedenti di sovvenzioni e che manca una definizione giuridica a livello UE di cosa si intende per ONG. Come indicato nella relazione, il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'UE non distingue i beneficiari aventi status di ONG dagli altri beneficiari.
4. Il Consiglio accoglie con favore le raccomandazioni da 2 a 4 della relazione concernenti:
 - la corretta applicazione delle norme in materia di sub-contratti di sovvenzione;
 - la raccolta di informazioni complete sui fondi ricevuti da tutti i beneficiari incaricati dall'UE, non solo dal beneficiario capofila;

¹ Disponibile sul sito: www.eca.europa.eu

– la standardizzazione e il miglioramento dell'esattezza delle informazioni pubblicate.

5. *Rispetto delle norme in materia di sub-contratti di sovvenzione* – Con riguardo ai progetti in regime di gestione diretta, l'applicazione delle nuove disposizioni del regolamento finanziario 2018² dovrebbe garantire l'applicazione coerente delle norme in materia di sub-contratti di sovvenzione da parte di tutti i servizi della Commissione. Per quanto riguarda i progetti in regime di gestione indiretta, la Commissione dovrebbe assicurare attraverso le sue verifiche che gli organismi delle Nazioni Unite applichino correttamente le rispettive norme e procedure per la selezione dei partner attuatori e pubblichino informazioni sui contratti aggiudicati con fondi dell'UE. Tutti i sub-contratti di sovvenzione devono essere resi trasparenti. Nell'ambito dell'assistenza umanitaria, la piena trasparenza dei sub-contratti di sovvenzione dei fondi UE permetterà inoltre di disporre di prove migliori riguardo agli impegni assunti nel quadro del grande patto ("Grand Bargain") firmato nel maggio 2016 durante il vertice umanitario mondiale con l'obiettivo di migliorare il modo in cui sono forniti gli aiuti umanitari. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di sub-contratti di sovvenzione non dovrebbe ostacolare né ritardare l'erogazione di finanziamenti umanitari flessibili e salvavita e di contributi a fondi messi in comune sulla base di necessità urgenti.
6. *Raccolta di dati pertinenti* – Per i progetti attuati da vari beneficiari, la Commissione deve garantire trasparenza per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti tra tutti i beneficiari incaricati dall'UE. Qualora l'attuazione di un progetto di azione esterna sia affidata a una rete di partner o a un consorzio in virtù di un contratto firmato con la Commissione, le informazioni contenute nei sistemi della Commissione devono rispecchiare pienamente la reale struttura della rete e non limitarsi all'organizzazione capofila. Nel caso di progetti a gestione indiretta attuati tramite organismi delle Nazioni Unite, dovrebbero essere fornite informazioni sufficienti sui costi indiretti dichiarati da tutti i partner partecipanti all'attuazione. In tal modo si contribuirebbe a migliorare la tracciabilità dei fondi nel settore dell'azione esterna.

² Articolo 204 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

7. *Standardizzazione e miglioramento dell'esattezza delle informazioni pubblicate* – Tutti i servizi della Commissione dovrebbero pubblicare gli stessi tipi di informazioni nel sistema di trasparenza finanziaria, così da permettere agli utenti di individuare meglio i beneficiari incaricati dall'UE e gli importi dei finanziamenti loro concessi. La Commissione dovrebbe tuttavia mantenere la facoltà di non divulgare tali informazioni nei casi in cui ciò metterebbe i beneficiari in una posizione di rischio, anche in relazione alla sicurezza, ai diritti o alla libertà delle organizzazioni o persone interessate, soprattutto nel settore dell'assistenza umanitaria. Il Consiglio si compiace del fatto che, nel 2017, la Commissione abbia iniziato a pubblicare dati sui fondi fiduciari dell'UE nell'ambito dell'iniziativa IATI nonché dati sui risultati dei progetti. Il Consiglio esorta la Commissione a continuare a migliorare la sua capacità di fornire informazioni esatte sui finanziamenti dell'UE.
8. Il Consiglio si compiace del fatto che la Commissione abbia accettato le raccomandazioni da 2 a 4. Accoglie con favore l'impegno della Commissione ad attuare tali raccomandazioni nei tempi concordati con la Corte dei conti ed esorta la Commissione a riferire al Consiglio in merito ai provvedimenti adottati a tal fine.
-